

Tribunale federale svizzero dei brevetti

Dal 1° gennaio 2012 la Svizzera possiede un tribunale federale con competenza esclusiva per le controversie civili in materia di brevetti: il Tribunale federale dei brevetti. Su proposta del Consiglio Federale il 20 marzo 2009 il Parlamento ha approvato la versione definitiva della Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB).

Situazione precedente. Si è creato un nuovo tribunale efficace e altamente specializzato in materia brevettuale onde ottenere giudizi qualificati in tempi relativamente brevi e per promuovere l'unificazione della giurisprudenza a livello svizzero. I 26 tribunali cantonali finora incaricati di giudicare i casi di diritto brevettuale erano spesso oberati da tali processi, a causa della complessità della materia. Inoltre, la necessità dei giudici di rivolgersi a esperti in materia, oltre a rendere il procedimento più lungo e costoso, ha messo in discussione la conformità della delegazione dei poteri con lo stato di diritto. Nondimeno la differente attuazione della legge e l'insicurezza generata dalle diverse discipline procedurali cantonali hanno svolto un ruolo importante nell'istituzione del nuovo tribunale federale. Infine, a causa della lentezza e dell'inadeguatezza dei tribunali cantonali, si è assistito – dove era possibile – a uno spostamento del contenzioso in materia brevettuale all'estero, con relativo danno alla fama svizzera in ambito (la Svizzera è uno dei Paesi al mondo con il più alto numero di brevetti registrati).

Aspetti internazionali. Vista la territorialità dei brevetti, gli introiti economici derivanti dalla registrazione nei singoli Stati e l'elevato valore litigioso delle relative cause, gli Stati competono in ambito brevettuale in quanto a condizioni di registrazione e di applicazione vantaggiose. Il Tribunale federale dei brevetti, oltre ad assicurare un giudizio rapido e qualificato, accettando anche l'inglese quale lingua del procedimento, dovrebbe aumentare la competitività della piazza svizzera.

Statuto. Il Tribunale federale dei brevetti è l'istanza di primo grado della Confederazione competente in materia di brevetti. Le controversie civili in ambito brevettuale sono giudicate direttamente dallo stesso, senza dover incorrere ai tribunali cantonali. Contro le sue decisioni si può unicamente ricorrere al Tribunale federale. La sua sede si trova a San Gallo. Quale organo giudiziario è indipendente dagli altri organi statali.

Organizzazione del tribunale e procedura. Il Tribunale federale dei brevetti è composto da giudici con formazione tecnica (ingegneri, chimici, fisici ecc.) e giudici con formazione giuridica. In questo modo, si possono tenere in considerazione adeguatamente sia gli aspetti prettamente tecnici sia quelli legali. Il Presidente del Tribunale, eletto fra i giudici, rappresenta il Tribunale nei rapporti esterni. I procedimenti ordinari sono trattati da un collegio di tre, cinque o sette giudici, a seconda del singolo caso. Il collegio deve comunque essere composto sia da giuristi sia da tecnici. I provvedimenti d'urgenza sono invece trattati dal Presidente del Tribunale; in casi complessi con il supporto di altri due giudici. Salvo eccezioni previste dalla LTFB, la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

Competenze. Il Tribunale federale dei brevetti è competente in modo esclusivo per le questioni legate al rilascio, alla validità e alla violazione dei brevetti. Lo stesso vale per l'emanazione di

provvedimenti d'urgenza e l'esecuzione delle decisioni adottate in competenza esclusiva. Per altre azioni civili in materia brevettuale, come le azioni riguardo al diritto o la cessione di un brevetto, la competenza del Tribunale federale dei brevetti non esclude quella cantonale. In questi casi l'attore può scegliere il tribunale presso il quale indire l'azione giudiziaria. Qualora i tribunali cantonali, in via eccezionale o pregiudiziale, siano chiamati a giudicare la nullità o la violazione di un brevetto, devono sospendere la procedura, assegnando alle parti un termine per promuovere davanti al Tribunale federale dei brevetti l'azione per violazione o per la verifica della validità del brevetto. Il tribunale cantonale può riaprire la procedura unicamente dopo che la decisione del Tribunale federale dei brevetti è passata in giudicato o qualora l'azione da inoltrare a quest'ultimo non sia stata presentata per tempo.

Decisioni. Poiché il Tribunale federale dei brevetti è stato istituito soltanto di recente, le sue decisioni sono ancora relativamente poche. Esse riguardano in particolare richieste di provvedimenti cautelari per attuare – a titolo provvisorio - le pretese di omissione o di cessazione della violazione del diritto di brevetto. In un prossimo futuro sarà possibile giudicare l'operato di questo nuovo Tribunale federale e analizzare i miglioramenti nell'ambito brevettuale dovuti alla sua istituzione.

calderan@altenburger.ch